




COMUNE DI CASTEL DEL RIO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E IL FUNZIONAMENTO
DEL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO "IL CASTAGNO"



Via IV Novembre, 8 - 40022 Castel del Rio (BO)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016

Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2018

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONE	Pag. 3
ART. 2 - FINALITÀ DEL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO	Pag. 3
ART. 3 - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO	Pag. 3
ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE	Pag. 4
ART. 5 - ISCRIZIONI	Pag. 4
ART. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	Pag. 4
ART. 7 - GRADUATORIE	Pag. 6
ART. 8 - ACCOGLIENZA	Pag. 6
ART. 9 - RINUNCE, ASSENZE E DIMISSIONI	Pag. 6
ART. 10 - MALATTIA	Pag. 6
ART. 11 - ALIMENTAZIONE	Pag. 7
ART. 12 - RETTE	Pag. 7
ART. 13 - MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	Pag. 8
ART. 14 - GESTIONE	Pag. 9
ART. 15 - PERSONALE	Pag. 10
ART. 16 - FUNZIONI DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	Pag. 10
ART. 17 - PIANO ECONOMICO E TARIFFE	Pag. 10
ART. 18 - FUNZIONI DEL COMUNE	Pag. 11
ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 11
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE	Pag. 11

Art. 1 - DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, le modalità di funzionamento, l'accesso e l'organizzazione del Piccolo Gruppo Educativo. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3.3.a dell'allegato A della "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016", approvata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017, si intende per Piccolo Gruppo Educativo il servizio socio educativo che accoglie, di norma, bambini e bambine di età compresa tra i 10 mesi e i 36 mesi.

Art. 2 - FINALITÀ DEL PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO

Il **Piccolo Gruppo Educativo** è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che accoglie, di norma, fino ad un massimo di 7 bambini e bambine in età compresa, di norma, fra i dieci mesi e i trentasei mesi.

Ai sensi dell'art. 3.2.b dell'allegato A della "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016", approvata con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017, il numero dei bambini ospitati può essere elevato a 8 qualora nessuno di essi abbia un'età inferiore ai 12 mesi.

Il Piccolo Gruppo educativo si caratterizza, così come esplicitato nel Progetto Pedagogico, come una delle risposte possibili ai bisogni dei bambini e delle bambine per favorire il loro benessere e sostenere la loro crescita, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa di ognuno di essi, fornendo occasioni, interventi ed opportunità di sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

L'azione educativa del **Piccolo Gruppo Educativo** è volta anche a sostenere le famiglie nell'esercizio della loro funzione educativa e di cura, offrendo loro un contesto esterno alla vita familiare, a cui poter affidare i loro bambini e bambine con sicurezza e tranquillità, fornendo occasioni di scambio e confronto con operatori qualificati e con altri genitori.

L'attività educativa del **Piccolo Gruppo Educativo** è basata sulla programmazione quale metodo di lavoro che prevede una scelta mirata di obiettivi, contenuti e metodologie, nonché l'individuazione di strumenti idonei a valutare gli esiti e l'efficacia dell'azione educativa stessa.

Il funzionamento del servizio è assicurato nel rispetto degli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende valorizzare e diffondere ulteriormente la cultura dell'infanzia e le esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi educativi.

Art. 3 - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il **Piccolo Gruppo Educativo** funziona, di norma, dal 1° settembre al 31 luglio, (qualora le due giornate non coincidano con il sabato o la domenica) , dal lunedì al venerdì, con orario di ingresso dalle ore 7.30 e con orario di uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Eventuali modifiche al predetto orario potranno essere introdotte, dal responsabile del competente servizio comunale, in accordo con il gestore, sentito il parere del coordinatore pedagogico.

Il calendario è stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale nel rispetto del calendario scolastico regionale e della disciplina contrattuale, entro il mese di giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico successivo.

È prevista la possibilità di ritirare il bambino prima o dopo il pasto, prima del riposo pomeridiano, rispettivamente alle ore 11,00 o alle ore 12,30; in questi casi è necessario avvertire gli educatori, di norma, entro le ore 9,00 della mattina stessa.

Art. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Il **Piccolo Gruppo Educativo** è un servizio pubblico.

Hanno diritto di usufruire di tale servizio i bambini e bambine in età compresa, di norma, tra i 10 mesi e i 36 mesi, senza distinzione di sesso, religione o etnia, residenti nel Comune di Castel del Rio. Potranno anche essere accolti bambini e bambine residenti nel territorio dei Comuni limitrofi in caso di disponibilità di posti e a condizione che siano interamente soddisfatte le domande dei residenti nel Comune di Castel del Rio

Vengono favorite la frequenza e l'integrazione dei bambini e bambine disabili o in situazione di svantaggio sociale, anche attraverso forme specifiche di collaborazione con soggetti pubblici o privati, finalizzate alla prevenzione del disagio e dell'emarginazione; in tali casi si fa riferimento alla vigente normativa statale e regionale e agli accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione Comunale

Le domande di ammissione saranno inserite in graduatoria in base al punteggio assegnato.

Art. 5 - ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo predisposto dal servizio competente e presentata al Comune di Castel del Rio entro il termine fissato nel bando.

Alla domanda potrà essere allegato il modello ISEE in corso di validità, compilato ai sensi della normativa vigente in materia.

Potranno essere altresì allegati certificati attestanti eventuali situazioni di handicap o di invalidità sia della bambina o del bambino che dei componenti il nucleo familiare.

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e sottoscritta dal genitore della/del bambina/bambino o dal suo tutore legale, deve essere presentata entro il periodo indicato nell'avviso pubblico, annualmente pubblicato e disponibile unitamente ai moduli di domanda, presso l'Ufficio Scuola e sul sito web del Comune.

La domanda di iscrizione al **Piccolo Gruppo Educativo** si intende automaticamente confermata fino al 3° anno di età del bambino/bambina, salvo rinuncia scritta.

Le bambine e i bambini verranno ammessi alla frequenza secondo l'ordine della graduatoria e subordinatamente, di norma, all'avvenuto compimento del decimo mese di età.

In corso d'anno l'Amministrazione Comunale potrà accogliere ulteriori domande di iscrizione qualora si rendessero disponibili dei posti. Le eventuali domande presentate dopo la scadenza del bando saranno accolte, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione. In caso di contemporanea presentazione di più domande si procederà assegnando un punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.

In caso di rinuncia la domanda verrà cancellata dalla graduatoria in base alla quale era stata disposta l'ammissione.

Art. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio per la formazione della graduatoria di ammissione al **Piccolo Gruppo Educativo** sarà attribuito nel rispetto dei seguenti criteri sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti e tenendo conto della situazione in essere alla data di scadenza del bando, fatti salvi gli esiti dei dovuti controlli effettuati da parte del Comune sulla veridicità di quanto dichiarato:

DIRITTO DI PRECEDENZA:

1. I bambini e le bambine portatori di handicap;
2. I bambini e le bambine orfani di uno o di entrambi i genitori;
3. I bambini e le bambine conviventi con un solo genitore (la precedenza è subordinata alla presentazione di apposita documentazione fornita dall'Azienda Servizi alla Persona - ASP Circondario Imolese o da un pronunciamento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria);
4. I bambini e le bambine appartenenti a nucleo familiare a rischio sociale (in questo caso la precedenza è subordinata alla presentazione di apposita relazione dell'Azienda Servizi alla Persona - ASP Circondario Imolese);
5. I bambini e le bambine in affidamento etero familiare educativo o pre-adoattivo;
6. Il bambino/la bambina il cui gemello risulti ammesso in base alla graduatoria del bando di riferimento.

PUNTEGGI:

1) Per l'attività lavorativa dei genitori:

Per ogni genitore con:

- sede effettiva e prevalente nel territorio del Comune di Castel del Rio..... 2 PUNTI
- sede effettiva e prevalente al di fuori del territorio del Comune di Castel del Rio.... 3 PUNTI

Quando entrambi i genitori svolgono attività lavorativa, escluso il caso di lavoro stagionale di uno o di entrambi, il punteggio risultante viene aumentato di 1 PUNTO.

Nel caso di lavoro all'estero per un periodo continuativo di almeno due mesi senza rientri, oppure di lavoro in trasferta (cioè permanenza totale diurna e notturna in località lontane dal Comune di residenza) per un periodo continuativo o cumulabile di almeno quattro mesi anche in Italia, il punteggio risultante viene aumentato di 1 PUNTO.

Per ogni genitore studente viene attribuito 1 PUNTO. Non sono cumulabili i punteggi della condizione di lavoratore con quella di studente.

2) Per condizioni socio-familiari:

- Separazione in atto tra i genitori, anche se non coniugati, o divorzio 4 PUNTI
- Per ogni fratello o sorella di età inferiore a 3 anni 3 PUNTI
- Per ogni fratello o sorella di età compresa fra i 3 e gli 11 anni 2 PUNTI
- Per ogni familiare convivente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% (in questo caso occorre presentare idonea certificazione medica)..... 2 PUNTI
- Per ogni fratello che già frequenta il P.G.E. e continuerà a frequentarlo nell'anno educativo cui si riferisce la domanda 1 PUNTO
- Bambino iscritto per la prima volta al nido d'infanzia 10 PUNTI

A parità di punteggio finale o di precedenza, valgono i seguenti criteri di priorità:

- 1) Bambino per il quale la domanda risulta essere rinnovata per precedente esclusione;
- 2) Bambino maggiore di età.

Art. 7 - GRADUATORIE

Ad ogni domanda d'iscrizione viene attribuito, previa istruttoria, un punteggio tenendo conto dei criteri previsti all'art. 6 del presente Regolamento.

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica nei giorni successivi alla scadenza dell'avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune per 20 giorni, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi.

A seguito dell'esame di eventuali ricorsi, si provvede a formulare la graduatoria definitiva per l'ammissione delle/dei bambine /bambini al **Piccolo Gruppo Educativo**.

Le famiglie saranno tempestivamente informate dell'esito della domanda di iscrizione al P.G.E. mediante comunicazione scritta.

La graduatoria degli ammessi sarà valida fino al termine dell'anno scolastico cui si riferisce o fino ad esaurimento.

Art. 8 - ACCOGLIENZA

L'accoglienza dei bambini ammessi, purché in regola con le vaccinazioni obbligatorie secondo quanto previsto dalla normativa regionale o nazionale vigente in materia, è programmata dagli educatori, in accordo con le famiglie, tenendo conto della graduatoria e dell'età dei bambini, graduando i tempi di permanenza e con la presenza di un genitore o di una figura di riferimento significativa per il tempo necessario, secondo le indicazioni del coordinatore pedagogico e del personale educativo.

In corso d'anno l'accoglienza viene programmata, di norma, non oltre il mese di aprile di ciascun anno scolastico, salvo particolari situazioni da valutarsi da parte del responsabile del servizio del Comune di Castel del Rio, compatibilmente con le esigenze organizzative e in accordo con il coordinatore pedagogico.

Art. 9 - RINUNCE, ASSENZE E DIMISSIONI

Le famiglie i cui figli sono ammessi al **Piccolo Gruppo Educativo** sono tenute a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio Scuola del Comune di Castel del Rio.

In caso di rinuncia la domanda verrà cancellata dalla graduatoria in base alla quale era stata disposta l'ammissione.

Ai bambini e alle bambine ammessi a frequentare il **Piccolo Gruppo Educativo** che compiono i tre anni durante il periodo di frequenza si garantisce, di norma, la frequenza fino al termine dell'anno scolastico, ovvero fino a quando maturano il diritto per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. Nel caso di assenze ingiustificate che si protraggano oltre i trenta giorni, la bambina o il bambino perdono il diritto alla frequenza, previa comunicazione scritta alla famiglia da parte del Responsabile del servizio del Comune di Castel del Rio.

La famiglia può rinunciare in qualsiasi momento al posto compilando un apposito modulo di rinuncia disponibile presso l'Ufficio Scuola del Comune.

Art. 10 - MALATTIA

In caso di emergenza ed urgenza non gestibili dagli educatori all'interno del P.G.E. e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive sanitarie per gli Asili Nido del Comprensorio di Imola, emanate annualmente dall'Azienda Sanitaria Locale di Imola, verranno avvisati tempestivamente i genitori e, se necessario, i servizi sanitari di pronto intervento. A tal fine i genitori hanno l'obbligo di lasciare uno o più recapiti telefonici.

Il personale operante presso il **Piccolo Gruppo Educativo** non è autorizzato alla somministrazione di alcun tipo di medicinale alle/ai bambine/bambini, fatti salvi i casi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale

In caso di malattie infettive o contagiose, viene sospesa la frequenza secondo quanto previsto dalle disposizioni della competente AUSL territoriale. Le medesime disposizioni vengono applicate per la riammissione.

Art. 11 - ALIMENTAZIONE

All'interno del **Piccolo Gruppo Educativo** è previsto un servizio mensa. Il personale di cucina provvede alla preparazione dei pasti e al rifornimento degli alimenti nel rispetto delle tabelle dietetiche e delle indicazioni espresse dalla Dietista e dalla competente AUSL territoriale.

La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

Per i bambini che devono seguire diete speciali o personali è richiesto un certificato sottoscritto dal pediatra recante la dieta consigliata.

Si garantisce, su comunicazione scritta dei genitori o di chi esercita la patria potestà sul minore, il rispetto di diete derivanti da principi religiosi e/o ideologici.

Art. 12 - RETTE

La frequenza al **Piccolo Gruppo Educativo** è subordinata al pagamento di una retta mensile (deliberata annualmente dalla Giunta Comunale) che si configura come concorso degli utenti al costo del servizio e verrà versata direttamente al gestore del servizio secondo le modalità stabilite dal gestore stesso in accordo con l'Amministrazione Comunale.

In assenza di condizioni di reciprocità con altri Enti territorialmente limitrofi, la Giunta valuterà eventuali tariffe differenziate in presenza di richieste provenienti da famiglie di minori non residenti nel territorio di Castel del Rio.

Qualora la retta non venga pagata nei termini fissati, l'Amministrazione Comunale può determinare la sospensione del bambino dal servizio fino alla data di avvenuto pagamento.

La retta è formata da una quota fissa mensile, determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, e da una quota applicata ad ogni giorno di presenza effettuato nel corso del mese oltre il 10° giorno (ai primi 10 giorni di presenza effettuati nel corso del mese non si applica la quota giornaliera).

La presenza di più fratelli comporta l'abbattimento della quota fissa in misura del 35% sulla retta del 2° fratello e del 65% sulla retta del 3° fratello.

Se l'inserimento al **Piccolo Gruppo Educativo** avviene nella prima decade del mese (dall'1 al 10) la quota fissa deve essere corrisposta per intero, se avviene nella seconda decade (dall'11 al 20) la quota fissa viene ridotta di un terzo, se avviene nella terza decade (dal 21 al termine del mese) la quota fissa viene ridotta di due terzi.

In caso di assenza del bambino per un intero mese per malattia certificata, la quota fissa verrà dimezzata. Sarà possibile applicare tale riduzione 2 volte per ciascun anno scolastico, salvo diversa decisione della Giunta Comunale.

In caso di rinuncia al servizio la corresponsione della quota fissa cessa a partire dal mese successivo a quello della comunicazione di ritiro.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente con proprio provvedimento la quota fissa di contribuzione delle famiglie alla spesa per la frequenza del **Piccolo Gruppo Educativo** secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità, compilato ai sensi della normativa vigente in materia.

L'assegnazione a fasce tariffarie diverse da quella che prevede l'applicazione della quota massima, viene effettuata solo su specifica e documentata richiesta di un genitore o di chi ne fa le veci e deve essere presentata entro i termini fissati annualmente dall'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale, oltre a quanto precedentemente previsto, con proprio motivato provvedimento può modificare la quota fissa di contribuzione delle famiglie o di una singola famiglia a seguito di specifici contributi derivanti da leggi o provvedimenti nazionali o regionali o della partecipazione del Comune a particolari progetti tesi ad ampliare o a favorire l'accesso dei bambini al Piccolo Gruppo Educativo.

In caso di presentazione della richiesta di riduzione tariffaria in corso d'anno scolastico dovuta a variazione di residenza o del nucleo familiare, il pagamento della retta corrispondente decorre dal mese successivo all'accoglimento della richiesta stessa.

Qualora non venga presentata la richiesta di riduzione tariffaria corredata dalla dichiarazione ISEE, l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa massima prevista per l'anno scolastico di riferimento.

I nuclei familiari il cui ISEE non superi la soglia minima prevista per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie e che versino in condizione di grave ed oggettivo disagio sociale, documentato da apposita relazione dei Servizi Sociali, possono chiedere l'esenzione dal pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio oggetto del presente regolamento. Le domande di esenzione saranno valutate dalla Giunta Comunale, previa istruttoria e relazione del responsabile del servizio, sentito eventualmente il parere della Commissione Assistenza e Sanità e ciò solo ed esclusivamente per un anno, vista la necessità di mantenere un profilo economico sostenibile alla gestione del servizio.

La quota stabilita per la frequenza al **Piccolo Gruppo Educativo "Il Castagno"**, comprensiva di pasti, saponi, creme, materiali di consumo (per richieste speciali è necessaria l'integrazione da parte della famiglia) e pannolini potrà essere modificata dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno scolastico, previa comunicazione inviata ai genitori dal Comune.

In tale ipotesi la retta verrà aggiornata con decorrenza dal mese successivo alla data della suddetta comunicazione.

Art. 13 - MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il **Piccolo Gruppo Educativo** persegue i propri fini educativi e sociali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti istituzionali.

La partecipazione si realizza mediante:

- IL COLLETTIVO DEGLI OPERATORI (educatrici, collaboratori scolastici, personale di cucina, coordinatore pedagogico) - costituisce un momento di elaborazione collegiale del lavoro del Piccolo Gruppo Educativo, predispone la programmazione educativa e il piano di lavoro annuale, individua le forme più opportune di monitoraggio e verifica dell'azione educativa;
- L'ASSEMBLEA DEI GENITORI (costituita dai genitori, o da chi esercita la patria potestà, di tutti i bambini e bambine ammessi) - viene convocata almeno due volte all'anno allo scopo di affrontare ed approfondire tematiche legate alla programmazione educativa.

In particolare:

- discute il programma annuale di attività proposto dagli operatori del **Piccolo Gruppo Educativo** e ne verifica la realizzazione;
- può proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia;
- può formulare proposte al collettivo degli operatori, al gestore del **Piccolo Gruppo Educativo** e all'Amministrazione Comunale.

All'assemblea dei genitori possono partecipare i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale o di altri enti, in base ai temi oggetto di informazione e trattazione.

Per favorire la conoscenza ed il rapporto tra la famiglia e il **Piccolo Gruppo Educativo**, verranno previsti ulteriori colloqui individuali ad inizio e durante l'anno con le educatrici e/o il coordinatore pedagogico.

Art. 14 - GESTIONE

Al fine di realizzare la massima funzionalità ed economicità d'esercizio, il funzionamento del **Piccolo Gruppo Educativo** è assicurato da Associazione o Cooperativa sociale (soggetto gestore), individuata tramite apposito bando, nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, per la tutela dei diritti di sicurezza, salute e benessere degli utenti.

Il soggetto gestore si occupa della gestione del personale, della sostituzione dello stesso in caso di assenza dal lavoro con personale parimenti qualificato, del rispetto degli accordi dei contratti di lavoro, dell'organizzazione quotidiana e della sincronia di tutte le componenti del servizio al fine di renderlo efficiente. Collabora ed è presente col coordinatore pedagogico nell'organizzazione delle Assemblee dei genitori e dei Collettivi cui partecipa tutto il personale.

Il rapporto costante con la famiglia e con le altre istituzioni sociali e scolastiche presenti nel territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia, è garantito dalla collaborazione tra soggetto gestore e coordinatore pedagogico, le cui funzioni sono meglio specificate nel successivo art. 15. Lo scambio di informazioni con le famiglie inerenti la gestione è assicurato anche dalla presenza in struttura del referente della Associazione o dal preposto della Cooperativa a cadenza settimanale.

Art. 15 - PERSONALE

Il personale educativo dell'Ente Gestore concorre ai processi formativi dei bambini e delle bambine frequentanti il Piccolo Gruppo Educativo.

Questa funzione si esplica attraverso:

- la programmazione e la realizzazione delle attività educative;
- l'assicurazione di cure adeguate ai bambini;
- il continuo aggiornamento professionale e culturale;
- la partecipazione ai collettivi e alle assemblee dei genitori;
- la verifica degli obiettivi e dei risultati.

La libertà di scelta del metodo educativo è un diritto degli educatori. Tale diritto viene esercitato propriamente nel rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine, così come meglio specificato nella Carta del Servizio e attraverso il supporto e il confronto costante con il Coordinatore Pedagogico e con i genitori titolari della primaria responsabilità educativa.

La progettazione educativa elaborata annualmente dalle educatrici in accordo con il coordinatore pedagogico, in conformità agli orientamenti espressi nel Progetto Pedagogico del servizio, prevedrà la realizzazione di esperienze di apprendimento e di socializzazione in un contesto denso di comunicazione e di valenze relazionali, per permettere ai bambini e alle bambine di sviluppare progressivamente identità, autonomia e competenza così da affrontare con successo i loro compiti evolutivi.

L'attività del nido fa riferimento ai seguenti indicatori, esplicitati nel progetto pedagogico:

1. la valorizzazione di ciascun bambino e bambina come soggetto unico e irripetibile;
2. la consapevolezza del fondamentale ruolo delle educatrici come punto di riferimento per assicurare a ciascun bambino e bambina il senso di sicurezza ed il contenimento emotivo di cui ha bisogno per sentirsi libero e fiducioso nelle relazioni con gli altri per far fronte ai propri compiti evolutivi.
3. la valorizzazione di ciò che i bambini e le bambine fanno spontaneamente;
4. la promozione della vita di gruppo;

5. la personalizzazione degli spazi e dei tempi;
6. il coinvolgimento delle famiglie.

Il personale collaboratore e di cucina coopera con il personale educativo e partecipa all'attività complessiva del Piccolo Gruppo Educativo prestando la necessaria collaborazione nei momenti appositamente individuati nel confronto con il personale educativo e il Coordinatore Pedagogico

Il personale di cucina in carico all'Amministrazione Comunale provvede alla preparazione dei pasti e al rifornimento degli alimenti nel rispetto delle tabelle dietetiche e delle indicazioni espresse dalla Dietista e dalla competente AUSL territoriale

Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni del Piccolo Gruppo Educativo è responsabilità di tutto il personale.

Art. 16 - FUNZIONI DEL COORDINATORE PEDAGOGICO

Le funzioni di coordinamento educativo e organizzativo sono assicurate tramite il coordinatore pedagogico in carico al Coordinamento Pedagogico Intercomunale dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice, il quale concorre a definire:

- la programmazione educativa e didattica degli interventi da parte degli educatori;
- la programmazione dell'aggiornamento che risponda alle esigenze degli educatori e degli utenti;
- un rapporto di collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano e con la locale scuola dell'infanzia paritaria per la realizzazione dei progetti di qualificazione e di continuità;
- la programmazione della gestione sociale e della partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi per l'infanzia;
- in collaborazione con la responsabile comunale del servizio, una progettualità riferita anche agli aspetti gestionali veri e propri che afferiscono, oltre che alla progettazione educativa, all'organizzazione del servizio e del personale, all'individuazione e verifica degli indicatori di qualità e quantità, ecc.;
- la partecipazione all'attività regionale e circoscrizionale e della Città metropolitana inerente le funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale e Circondariale ed in particolare a quelle finalizzate alla definizione e alla gestione dei progetti di qualificazione della prima infanzia e della formazione permanente del personale educativo e ausiliario;
- la collaborazione con i tecnici dell'AUSL e dell'ASP - Nuovo Circondario Imolese per gli aspetti di competenza di tali Enti rispetto ai servizi per l'infanzia;
- la promozione dei servizi per l'infanzia sul piano sociale e culturale, volta alla crescita dei bambini e delle bambine ed ai bisogni delle famiglie;
- la presenza ai collettivi del servizio e alle iniziative rivolte ai genitori oltre che a riunioni, incontri o iniziative inerenti ai servizi per l'infanzia, secondo un programma prestabilito e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e ne venga fatta richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - PIANO ECONOMICO E TARIFFE

Con il bilancio di previsione sono approvati il piano economico del servizio e le percentuali di copertura dei costi, nel rispetto dei quali vengono determinate le tariffe a carico degli utenti e le relative agevolazioni.

Art. 18 - FUNZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Castel del Rio, oltre a quanto esplicitato nei precedenti articoli, si occupa di tutto quanto concerne la struttura, il mobilio, il giardino, la fornitura dei giochi, nonché del coordinamento pedagogico.

Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale e del Responsabile del Servizio in materia di tariffe e formulazione delle graduatorie di ammissione.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.